



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia**  
**Settore autorizzazioni rifiuti**  
**Via di Novoli, 26 50127 Firenze**

**Discariche e impianti connessi**  
**Via G. Galilei, 40 57122 Livorno**

Prot. n.  
da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio del n.

Oggetto: [ID 2052] PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Progetto “Polo di gestione integrata dei rifiuti di legoli - razionalizzazione funzionale delle infrastrutture e degli impianti di servizio della discarica e contestuale recupero di nuove volumetrie” in località Legoli, Comune di Peccioli (PI). Proponente: Belvedere S.p.A. – Richiesta di approfondimenti istruttori. Invio contributo di competenza.

A

Settore VIA

Facendo seguito alla Vs nota Prot. 0152233 Data 05/03/2024 di richiesta di “un contributo tecnico sui rilievi formulati nelle osservazioni nn. 2 e 4 con particolare riferimento agli aspetti di carattere autorizzativo ivi richiamati, compresi quelli relativi alle garanzie finanziarie e fidejussioni già versate per le discariche Legoli1 e Legoli2 e previste per il nuovo progetto”, si formulano le seguenti valutazioni in merito all’osservazione prot. n. Prot. 0565161 Data 14/12/2023, scaricata nella specifica sezione del sito web inerente il procedimento in oggetto, per gli aspetti di competenza:

#### a) 3.6 FABBISOGNI DI MERCATO

*“Nella sola Valdera, oltre alla discarica per rifiuti speciali di Chianni, è attiva la discarica sita in loc.Gello di Pontedera(PI) gestita da Ecofor Service S.p.a che ha recentemente ricevuto l’autorizzazione allo smaltimenti di ulteriori 1.170.000t di rifiuti speciali per una volumetria di 1.050.000 m3. Non risulta quindi giustificata la richiesta del proponente di ampliare la discarica in relazione ai fabbisogni di mercato.”*

Si concorda che il proponente non ha adeguatamente motivato la proposta progettuale e infatti nella richiesta di integrazioni di questo Settore autorizzante si chiede di fornire l’analisi dei fabbisogni posta alla base della proposta progettuale, che deve essere elaborata anche tenendo conto del principio di prossimità così come delineato all’art. 182-bis, comma 1, lettera b del D.Lgs. 152/2006 e smi e delle indicazioni di cui alla delibera regionale n. 19 del 15.01.2018, e in relazione all’elenco delle tipologie di rifiuti di cui si chiede lo smaltimento. Si evidenziano inoltre le stime dei fabbisogni riportate negli atti di pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti ed economia circolare, in corso di approvazione.

Occorre tuttavia precisare, rispetto a quanto osservato che la discarica della Belvedere SPA fa parte storicamente della rete integrata degli impianti funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani e di derivazione urbana prodotti nel territorio dell’ATO di riferimento e dell’intera regione, nonché ha sempre consentito di far fronte alle emergenze che si sono via via presentate ed è quindi da annoverare unitamente agli impianti citati, rispetto ai quali svolge tutt’ora un servizio complementare.

Sono fatte salve le valutazioni ce riguardano le previsioni degli atti di pianificazioni, per le quali si rimanda al Settore regionale competente.

#### b) punto 3.8 MOTIVAZIONI PROGETTO

*“La necessità del proponente di spostare gli impianti non è condizione necessaria per la richiesta d’ampliamento della discarica.*

*- Il proponente dichiara che l’attuale posizione dello sbarramento di fondovalle non è posizionato, dal punto di vista morfologico, in una posizione tale da garantire il miglior inserimento ambientale dell’impianto. Tale valutazione non era assolutamente presente nella richiesta di ampliamento presentata nel 2011,...omissis”*

Si conferma che, allo stato attuale, non si rinvencono motivazioni tecniche che rendano necessario né lo spostamento degli impianti né il riposizionamento dello sbarramento di fondo valle.

Appare evidente che tali interventi non possono essere considerate motivazioni da cui muove la proposta progettuale, ma devono essere correttamente inquadrati quali obiettivi assunti dal proponente nello sviluppo della proposta progettuale, finalizzati all’ottimizzazione dell’intervento e quindi in tal senso valutati, bilanciandone gli impatti negativi e positivi.

Ad esempio lo spostamento degli impianti rappresenta sicuramente una necessità logistica, in quanto l’impronta del nuovo ampliamento interessa le superfici attualmente occupate dagli stessi. La demolizione di tali impianti causerà impatti negativi in fase di cantierizzazione che devono essere confrontati con le ricadute positive conseguenti il rinnovamento di tale impiantistica.

Per quanto riguarda il nuovo sbarramento di valle del lotto Legoli 3, non è inquadrabile come un riposizionamento, in quanto i due sbarramenti esistenti dei Lotti Legoli 1 e 2 rimarranno nelle posizioni attuali a svolgere le funzioni per le quali sono stati progettati e realizzati. La realizzazione dello sbarramento più a valle è propedeutico alla realizzazione del nuovo lotto; la posizione di tale argine è stata motivata dal progettista rispetto all’ottimizzazione della morfologia dell’area e al conseguente inserimento paesaggistico di Legoli 3 nonché alla necessità di impostare tale presidio nella formazione delle argille plioceniche sovraconsolidate.

#### c) 3.9 RIFIUTI SPECIALI DA NON AUTORIZZARE

*“Osserviamo che tutti i codici CER contenuti nella richiesta (con la sola eccezione del 190102) sono già ammessi allo smaltimento nella discarica gestita da Ecofor Service Spa (a cui è stato recentemente concesso un ampliamento per 1.050.000m3) e pertanto le esigenze e le possibilità menzionate del proponente sono già sopperite da tale discarica sita a Pontedera(PI).”*

Si conferma che tutti i CER richiesti sono ricompresi anche nell’autorizzazione delle discariche di Pontedera, tranne il CER 190102 per il quale si esprimono dubbi sulla necessità di conferimento in discarica e, se del caso, dovranno comunque essere inseriti vincoli autorizzativi stringenti ai fini di dare priorità a operazioni di recupero, trattandosi di materiali ferrosi.

Tale condizione però non può precludere l’autorizzabilità di tali codici anche per altre discariche, in quanto non esiste nessun limite o divieto né normativo né pianificatorio. La gestione dei rifiuti speciali è normata in regime di libera concorrenza e risulta soggetta solo al cd “criterio di prossimità”.

#### d) 3.12 GARANZIA FINANZIARIA DURANTE LA GESTIONE E IN SEGUITO ALLA FINE DEL CICLO DI ATTIVITÀ DEL SITO DI SMALTIMENTO: VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E COMUNITARIE

d)1. *“Inoltre, si fa osserva(re) che l’approvazione del procedimento in questione, comprensivo del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), comporterebbe di fatto l’autorizzazione per la realizzazione e la gestione della nuova discarica denominata Legoli 3. Pertanto, si ritiene che, in conformità alle prescrizioni del Dlgs 36/2003 e successive modifiche, la proponente dovrebbe anticipatamente costituire le garanzie finanziarie richieste dalla legge a favore della Regione. A tal fine, si richiede una risposta scritta da parte della Regione in merito a questa questione.”*

Le garanzie per la gestione operativa delle discariche e per la gestione successiva alla chiusura devono essere prestate contestualmente al momento dell’avvio dell’esercizio effettivo dell’impianto, così come previsto dall’articolo 208, comma 11 lettera g) del Dlgs152/2006 e s.m.i.

Ai sensi della DGRT 743/2012 e smi, la garanzia per l'attivazione e la gestione della discarica, comprese le procedure di chiusura, è trattenuta per almeno due anni dalla data di cui alla comunicazione di cui all'art. 12, c.3, del D.Lgs. 36/2003.

La garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura, commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa, deve essere mantenuta valida fino a che l'autorità competente non abbia accertato che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente.

La discarica è gestita nell'attuale configurazione in forza dei seguenti atti:

- Determinazione della Provincia di Pisa n. 2857 del 20/06/2012 e smi di rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale e di rilascio dell'AIA alla realizzazione dell'ampliamento della discarica per una volumetria netta pari a 4 milioni di mc;
- Determinazione della Provincia di Pisa n. 4702 del 11/11/2014 e smi di rilascio dell'AIA all'esercizio dell'ampliamento della discarica in oggetto, limitatamente a una volumetria di 1.970.000 mc;
- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 8360 del 09/06/2020 di aggiornamento dell'AIA rilasciata con DD 4702 del 11/11/2014 dalla Provincia di Pisa per l'esercizio della volumetria residua di ampliamento e il recepimento di modifiche gestionali.

Per l'avvio dei conferimenti nei vari su-lotti funzionali, in cui è suddivisa la gestione della discarica, ai fini di contenere gli impatti dovuti alla produzione di percolato e alle emissioni, sono stati rilasciati nulla osta all'esercizio, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 36/2003 e smi, per i quali è sempre stata verificata l'attivazione da parte del gestore Belvedere SPA di adeguate garanzie finanziarie per la gestione operativa e post-operativa della discarica.

L'adeguamento delle garanzie esistenti per l'avvio delle operazioni di smaltimento nel nuovo Lotto (Legoli 3) sarà chiesto, qualora dovesse essere rilasciata l'autorizzazione, al momento della richiesta di avvio di tali operazioni; l'avvio dei conferimenti rimane sempre e in ogni caso subordinato alla presentazione/adeguamento delle garanzie finanziarie dovute ai sensi della legge.

d)2. *“Infine, si osserva che nel documento PEF\_RT\_012 la proponente ammette che la gestione post-mortem della discarica attualmente in esercizio (Legoli 1 e Legoli 2), e della discarica oggetto della presente richiesta di autorizzazione (Legoli 3), sarà a carico del Comune di Peccioli, in virtù dell'accordo citato tra Belvedere e Comune, allegato integralmente alla presente (Allegato A – Convenzione 2019).*

*In considerazione di questa situazione, si ritiene che la stessa sia estremamente inconsueta e richieda ulteriori chiarimenti da parte del proponente e della Regione. Si avanza l'opinione che, se sarà il Comune di Peccioli ad assumersi la gestione post-operativa delle discariche di Legoli (Legoli 1, 2 e 3), allora - in conformità all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2003 e delle leggi ad esso collegate - dovrebbe essere il Comune di Peccioli, in qualità di gestore della fase post-operativa, e non Belvedere SpA, a costituire le necessarie garanzie finanziarie per la gestione post-operativa a favore della Regione. A tal proposito, si richiede espressamente alla Regione di effettuare una verifica e fornire chiarimenti per iscritto su:*

1. *Chi sia effettivamente il gestore della fase post-operativa delle discariche denominate Legoli 1, Legoli 2 e Legoli 3.*
2. *Se le garanzie finanziarie per la gestione post-operativa dei lotti pregressi (Legoli 1 e 2), dichiarate dalla proponente come già rilasciate a favore della Regione Toscana, siano effettivamente conformi alle prescrizioni di legge. Si consideri il presupposto che la Belvedere S.p.A., nel documento PEF\_RT\_012, afferma di non essere il gestore di questa fase e di essere sollevata da qualsiasi responsabilità di gestione in quel periodo.”*

L'accordo tra il Comune di Peccioli e la Belvedere SPA allo stato attuale non è rilevante ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale che individua quale gestore la Belvedere SPA, responsabile per ogni aspetto disciplinato dalla stessa, nella quale è compresa anche la gestione post-operativa della discarica. Quindi risulta corretto, allo stato attuale, che la garanzia per la gestione successiva alla chiusura sia stata stipulata dal gestore e non dal Comune, che ad ora non ha alcun obbligo derivante da tale autorizzazione.

La variazione della titolarità dell'AIA e conseguentemente delle garanzie è soggetta alla comunicazione di cui all'art. 29-nonies, c. 4, del D.Lgs. 152/2006 e smi e di cui all'art.18 del DPGR Toscana 13/R/2017.

Nel Piano Finanziario presentato – Rev. 02 (Elaborato PEF-RT-012) non si fa alcun riferimento al Comune di Peccioli e i costi di gestione post-operativa risultano riportati come costi da sostenere da sostenere dal gestore (allegato 4) . Inoltre il PF al paragrafo 4 riporta il calcolo delle garanzie, inclusa quella prevista per la gestione post-operativa di Legoli 3.

Infine, rispetto al parere trasmesso con nota 0070209 del 31/01/2024, si comunica che lo stesso deve ritenersi integrato con il seguente punto:

7.a) Piano Finanziario – Rev. 02 (Elaborato PEF-RT-012)

Dall’elaborato presentato risultano i seguenti costi:

Attività		Costo (in euro)
1	investimenti iniziali	35.300.000
2	esercizio 2023-2042 (completamento Legoli2+Legoli3)	369.270.000
3	copertura+ripristino ambientale 2025-2045 (Legoli2+Legoli3)	50.407.000
4	gestione post-operativa	57.600.000
Totale costi		512.577.000

Al paragrafo 4 del documento si riporta che il calcolo è stato eseguito solo per il progetto del quale si richiede l’approvazione. Quindi i costi di cui al punto 4 della tabella dovrebbero essere riferiti esclusivamente alla post gestione del nuovo lotto di ampliamento (Legoli 3).

Quanto sopra differisce dall’approccio finora adottato dal gestore nella redazione dei PF, in quanto l’attuale piano presentato a seguito del secondo ampliamento (Legoli 2), nell’ultima revisione aggiornata al giugno 2020, riguarda tutta la discarica: vecchio modulo, primo e secondo ampliamento.

Ciò considerato questo settore, nei propri precedenti pareri istruttori, aveva chiesto al proponente informazione rispetto agli accantonamenti per la post-gestione dei lotti pregressi. In risposta a tale richiesta, nella relazione integrativa Elaborato INT\_RT010, pag 21, il proponente precisa che gli accantonamenti relativi alla gestione dei lotti non sono e non saranno effettuati dalla Belvedere Spa in ragione della Convenzione sottoscritta con il Comune di Peccioli, nella quale (riportata in estratto) il Comune conferma l’assunzione a proprio carico della responsabilità della gestione dell’intero impianto a decorrere dal momento in cui sarà esaurita la capacità ricettiva della discarica (cd gestione post-mortem).

In merito si fa rilevare che nei piani finanziari, sia quello attuale approvato che in quello elaborato per Legoli 3 non si fa riferimento alla suddetta convenzione né al trasferimento di risorse al Comune di Peccioli per l’attività di post-gestione, che per Legoli 3 è definita pari a 50 anni.

Si ritiene quindi opportuno che il proponente e il Comune di Peccioli chiariscano tale aspetto, precisando le modalità con cui è disciplinato l’accantonamento delle risorse introitate con la tariffa di conferimento, per garantire le attività previste nel periodo di gestione post-operativa del sito.

Un eventuale passaggio di gestione sarà infatti subordinato alla variazione di titolarità dell’AIA, da effettuare in un procedimento disciplinato ai sensi del c. 4 dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 18 del DPGR 13/R/2017 e per il quale dovrà essere verificata la capacità tecnico-economica del subentrante ad attuare la fase di post-gestione nei termini e nei tempi definiti dal progetto approvato e dal relativo PF.

Distinti saluti.

Il Dirigente responsabile  
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:  
Lucia Lazzarini tel. 0554386222 – email [lucia.lazzarini@regione.toscana.it](mailto:lucia.lazzarini@regione.toscana.it)